

“Credito e Risparmio”

Entro il 31 dicembre 2009 le banche gli intermediari finanziari e Poste Italiane S.p.A. dovranno adeguarsi a quanto previsto dalle “**Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari per la correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti**” del 29 luglio 2009 che hanno introdotto i seguenti principali strumenti di trasparenza:

- Forme di pubblicità su tassi, prezzi e altre condizioni contrattuali praticate per le operazioni e per servizi e sui principali strumenti di tutela previsti in favore dei clienti (sez. II);
- Requisiti di forma e contenuto minimo dei contratti (sez. III)
- Forme di tutela nei casi di variazione delle condizioni contrattuali e comunicazioni periodiche idonee ad informare il cliente sull’andamento del rapporto contrattuale (sez. IV)
- Regole specifiche per il caso di impiego di tecniche di comunicazione a distanza (sez. V)
- Requisiti organizzativi volti a presidiare i rischi legali e di reputazione degli intermediari attraverso il mantenimento di rapporti trasparenti e corretti con i clienti (sez. XI).

Le disposizioni in materia di trasparenza si applicano a tutte le operazioni e a tutti i servizi disciplinati aventi natura bancaria e finanziaria offerti dagli intermediari, anche fuori sede o mediante tecniche di comunicazione a distanza (ad eccezione dei servizi e delle attività di investimento e di collocamento di prodotti finanziari, sottoposti alla disciplina di trasparenza prevista dal TUF, d.lgs. 58/1998).

Indice:

I PRINCIPALI CONTRATTI BANCARI

1. IL CONTO CORRENTE
 - 1.1. L’ASSEGNO BANCARIO
 - 1.2. LE CARTE DI PAGAMENTO E DI CREDITO
 - 1.2.1. IL BANCOMAT
 - 1.2.2. LE CARTE DI CREDITO
2. I MUTUI ED IL CREDITO AL CONSUMO
 - 2.1. LE REFERENZE CREDITIZIE
 - 2.2. IL MUTUO
 - 2.3. IL CREDITO AL CONSUMO
 - 2.4. IL LEASING
3. IL RISPARMIO
 - 3.1. PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI INVESTIMENTO
 - 3.2. I RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
 - 3.3. LA DIRETTIVA MIFID

1. IL CONTO CORRENTE

Il conto corrente è un contratto bancario che consente di gestire la liquidità del cliente e di effettuare un complesso di operazioni, usufruendo dei servizi offerti dalla banca (es. domiciliazione delle bollette, emissione di assegni, facoltà di effettuare e ricevere bonifici tramite il codice IBAN¹, bancomat, carta di credito, *trading on line*).

All'atto della stipulazione del contratto è consigliabile leggere attentamente il **foglio informativo**, documento che le Banche devono mettere obbligatoriamente a disposizione della clientela ai fini della trasparenza, contenente numerose informazioni tra cui: informazioni sull'intermediario; le caratteristiche e i rischi tipici dell'operazione del servizio; un elenco completo delle condizioni economiche offerte; le clausole contrattuali che riguardano: il diritto di recesso e i tempi massimi per la chiusura del rapporto e i mezzi di tutela stragiudiziale di cui la clientela può avvalersi; le informazioni sui servizi accessori; i requisiti minimi per l'apertura del conto corrente (es. versamento iniziale di una somma minima); le valute sui versamenti e sui prelievi; i termini di disponibilità delle somme accreditate sul conto e degli assegni versati; tutte le causali che danno origine a una scritturazione per la quale vengono addebitati al cliente oneri economici, specificandone l'importo. I tassi di interesse sono riportati su base annuale e almeno con riferimento all'anno civile.

¹ Dal 1° gennaio 2008, il codice **IBAN** (International Bank Account Number), ossia la codifica internazionale che identifica ciascun conto bancario utilizzato per i pagamenti transfrontalieri, è utilizzato anche per i pagamenti eseguiti in Italia, al posto delle tradizionali coordinate bancarie (codici ABI e CAB e numero di conto corrente). L'aggiornamento delle coordinate ABI, CAB e numero di conto corrente, con il Codice IBAN è stato automaticamente effettuato da ogni banca a favore di quei soggetti (datori di lavoro e/o fornitori) che sono stati autorizzati dal correntista ad effettuare pagamenti sul proprio conto corrente, ed ai quali il correntista stesso ha precedentemente comunicato le proprie coordinate bancarie (ABI, CAB e numero di conto corrente). Il **BBAN** (Basic Bank Account Number) è la coordinata bancaria nazionale che consente di identificare il conto corrente del beneficiario permettendo all'ordinante o alla banca di quest'ultimo di verificarne la correttezza grazie alla presenza del carattere di controllo.

La struttura del BBAN è fissa ed è composta da 23 caratteri: CIN: codice di controllo, una lettera ABI banca destinataria, cinque cifre CAB filiale destinataria cinque cifre NUMERO CONTO CORRENTE, lunghezza fissa di 12 caratteri (lettere e numeri).

L'IBAN (International Bank Account Number) è la coordinata bancaria internazionale che consente di identificare, in maniera standard, il conto corrente del beneficiario permettendo all'ordinante o alla banca di quest'ultimo di verificarne la correttezza grazie a due caratteri di controllo.

La struttura dell'IBAN ha una struttura che varia a seconda della nazione con un massimo di 34 caratteri alfabetici e numerici. Per l'Italia è fissata in 27 caratteri: IT, 2 caratteri numerici di controllo internazionali, 1 carattere alfabetico di controllo nazionale (CIN), 5 caratteri numerici (codice ABI), 5 caratteri numerici (CAB), 12 caratteri alfanumerici (numero di conto).

Il **Codice BIC** (Bank Identifier Code) è un codice utilizzato nei pagamenti internazionali per identificare la banca del beneficiario e può essere formato da 8 o da 11 caratteri alfanumerici. E' utilizzato insieme al codice IBAN per trasferimenti di denaro mediante bonifico internazionale. (da www.bancaditalia.it)

Al momento della sottoscrizione, il correntista riceve inoltre, insieme alla copia del contratto, il **documento di sintesi**, prospetto che evidenzia in modo sintetico e chiaro le condizioni pubblicizzate nel foglio informativo su cui prestare maggiore attenzione. Il documento di sintesi, redatto su modelli forniti dalla Banca d'Italia, costituisce il frontespizio del contratto.

Nel "foglio informativo" e nel "documento di sintesi" è riportato un "**Indicatore Sintetico di Costo**" (ISC), misura sintetica del costo totale del conto corrente.

Il cliente può impartire istruzioni non solo direttamente allo sportello, ma anche a distanza grazie all'uso del telefono (*phone banking*) ovvero di internet (*home banking*). Talvolta tali servizi richiedono un onere aggiuntivo.

Come previsto dalle "**Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari per la correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti**" la Banca d'Italia ha pubblicato una "**Guida pratica al conto corrente: Il Conto corrente in parole semplici**".

RECESSO. Secondo quanto previsto dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248 c.d. "Legge Bersani" il cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura. Il recesso può avvenire in qualsiasi momento rispettando i termini di preavviso indicati nel contratto.

ABOLIZIONE DELLA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO. Nei contratti di conto corrente caratterizzati dalla concessione di un fido o uno scoperto, con il termine commissione massimo scoperto si intende la commissione che le banche applicano sul massimo saldo negativo per ogni trimestre. Con l'art. 2 bis della l. 2/2009², in conversione del c.d. decreto "anti-crisi" (d.l. 185/2008) è stato disposto che sono nulle le clausole che prevedono una remunerazione alla banca per la messa a disposizione di fondi al correntista, indipendentemente dall'effettivo prelevamento e dall'effettiva durata dell'uso da parte del cliente e la commissione massimo scoperto, se prevista contrattualmente, potrà essere applicata solo in caso di un saldo negativo di trenta giorni, e non più anche nel caso di un solo giorno di "rosso" in conto.

² sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.

ATTENZIONE. Solo se specificamente previsto dal contratto e specificamente **approvato per iscritto**, esiste un potere della Banca di modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali concordate con il Cliente all'atto della conclusione di un contratto bancario (c.d. "ius variandi"), giustificato dall'esigenza per la Banca di adeguarsi, nei contratti di durata a tempo determinato o indeterminato, in modo tempestivo al continuo verificarsi delle mutazioni del mercato finanziario. La Banca ha in ogni caso il dovere di comunicare al cliente la modifica, evidenziando la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con un preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente. Il Cliente, ricevuta la proposta, ha **facoltà di recesso, senza spese**, dal contratto **entro sessanta giorni** (sul punto sono intervenute modifiche a seguito dell'entrata in vigore della sopraccitata Legge Bersani).

***** *****

Tra i servizi collegati al contratto di conto corrente si evidenzia in particolare quanto segue con riferimento a:

1.1. L'ASSEGNO BANCARIO

L'assegno bancario è un ordine di pagamento scritto con il quale il cliente chiede alla propria banca di versare una somma a un'altra persona (beneficiario).

Per poter emettere un assegno bancario il cliente deve essere titolare di un conto corrente, sottoscrivere una "**convenzione di assegno**", depositare presso la banca la propria firma che servirà, durante il rapporto, alla banca stessa per controllare l'autenticità della firma sugli assegni, avere denaro sufficiente sul conto corrente per la riscossione dell'assegno da parte del beneficiario. Dopo aver fatto queste cose, il cliente può ottenere il libretto degli assegni, che contiene di solito 10 o 20 assegni. Questi sono già impostati secondo una forma predefinita (modulo di assegno), composta da due parti: "**madre**" ossia un talloncino unito al libretto sul quale sono annotati dati sul suo utilizzo; "**figlia**", che costituisce il vero e proprio assegno.

È consigliabile registrare accuratamente i dati relativi al pagamento effettuato con l'assegno e custodire le "matri" per controllare gli estratti conto.

ATTENZIONE. L'emissione di assegni senza avere somme sufficienti sul proprio conto costituisce un **illecito amministrativo punito con sanzioni pecuniarie e con il divieto di almeno sei mesi di emettere nuovi assegni di qualsiasi altra banca**. L'emissione di assegni a vuoto può comportare l'iscrizione nella Centrale di Allarme Interbancaria (CAI), l'archivio informatizzato consultabile da tutte le banche e, per alcuni dati, anche da qualsiasi cittadino.

Chi è iscritto nella CAI può subire alcune sanzioni temporanee (ad esempio il divieto di emettere assegni), ma soprattutto può compromettere i suoi rapporti futuri con le banche.

Principali novità introdotte dal d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231 (in vigore dal 30 aprile 2008) in materia di assegni e pagamenti al fine di **prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose** (art. 49):

- È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a **12.500 euro**. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
- Il trasferimento per contanti per il tramite banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.
- I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della **clausola di non trasferibilità**. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.
- Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 12.500 euro devono recare **l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità**.
- Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.
- Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
- Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 12.500 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.
- Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro.

- Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 12.500 euro.

1.2. LE CARTE DI PAGAMENTO E DI CREDITO

Le carte di credito e quelle di debito e di pagamento sono documenti che consentono al titolare di ottenere dagli esercizi dell'emittente o con lui convenzionati con l'emittente i beni ed i servizi desiderati.

Nelle **carte di credito** ciò avviene senza corrispondere contestualmente il relativo prezzo, che sarà addebitato alla **scadenza mensile**.

Nelle **carte di debito o pagamento** il relativo prezzo è addebitato contestualmente tramite il cd "POS" ("Point Of Service", o "cassa continua")

Esistono poi **carte di pagamento prepagate**, anche anonime, ricaricabili e non (cd "usa e getta").

1.2.1. IL BANCOMAT

La principale carta di debito in Italia è quella che consente l'utilizzo del sistema nazionale degli sportelli automatici ("Cash dispenser"), operativo in Italia dal 1983, contraddistinti dal marchio "bancomat".

Si distinguono le banche attive, che instaurano propri sportelli automatici, e quelle passive, che non installano tali sportelli, pur consegnando la carta bancomat ai propri clienti. Il servizio, normalmente, è un accessorio al contratto di conto corrente.

Alla carta (Bancomat) è associato il Codice Personale Segreto, denominato **PIN** ("Personal Identification Number") che identifica e legittima il titolare della carta a disporre del proprio conto corrente e dei relativi servizi e deve essere conservato in luogo separato dalla carta (in merito, cfr. Trib. Milano, 4 aprile 2007: *"La banca non è responsabile nei confronti del cliente per i pagamenti effettuati senza il suo consenso, con la carta bancomat smarrita o sottratta, nel caso in cui lo stesso cliente non abbia conservato in luoghi separati il bancomat e l'annotazione del codice segreto. L'inosservanza di questa buona norma di gestione e custodia della carta bancomat supera la carenza, incompletezza e tardività di informazione da parte della banca nei confronti del cliente con riguardo alla determinazione dell'importo massimo prelevabile giornalmente. Più nel dettaglio, la banca è andata esente da responsabilità seppure non avesse neppure concretamente stabilito un limite oltre il quale non fosse possibile eseguire prelievi nel corso della stessa giornata."*)

Il titolare della carta bancomat non può revocare un ordine dato per mezzo del proprio strumento di pagamento elettronico.

Il titolare della carta bancomat paga, in genere, un **canone annuo, normalmente di importo più contenuto di quello delle carte di credito**, a volte compreso nelle spese fisse di conto corrente. L'utilizzo della carta comporta normalmente per il titolare una serie di **commissioni per il prelievo** di contante presso sportelli che non appartengono al circuito della banca emittente o per prelievi di valuta all'estero.

ATTENZIONE. In caso di smarrimento o furto della carta bancomat è necessario provvedere immediatamente al **blocco della carta**, rivolgendosi alla propria filiale della banca, oppure contattando il numero verde del circuito bancomat (attualmente 800822056) presso l'ufficio Blocchi della Società Interbancaria per l'Automazione (SIA SSB). Nel caso in cui la carta venga "catturata" dall'apparecchio e successivamente si verificano prelievi abusivi, è necessario provvedere immediatamente al blocco e la Banca sarà tenuta a restituire i prelievi effettuati da persone diverse dal titolare.

In caso di prelievo lo **scontrino rilasciato dallo sportello automatico non ha efficacia probatoria**. In caso di irregolarità negli addebiti sul conto corrente si dovrà fare riferimento al c.d. "giornale di fondo" del "cash dispenser", salva la possibilità di contestazione da parte del cliente.

IL SERVIZIO PAGO BANCOMAT

Consente al cliente di disporre pagamenti nei confronti degli esercizi e dei soggetti convenzionati, sempre entro i limiti d'importo e con le modalità concordate, con addebito sul proprio conto corrente, mediante terminale POS contrassegnato o individuato dal marchio PagoBancomat.

1.2.2. LE CARTE DI CREDITO

Esistono diverse tipologie di carte di credito:

- 1) **Carta di credito classica (con rimborso a saldo).** E' uno strumento accessorio ad un conto corrente, consente di dilazionare i pagamenti di beni e servizi per un massimo, in generale, di 45 giorni ed entro il rispetto di un massimale. Una forma di sicurezza della carta è costituita dalla firma del titolare che deve essere apposta sul retro della carta e deve essere verificata dall'alienante di beni e servizi per concludere positivamente la transazione.

La carta di credito può anche essere utilizzata per ottenere anticipo di contante presso sportelli bancari (ATM). In questo caso la sicurezza è garantita dal codice segreto PIN che il titolare deve digitare presso gli sportelli bancomat.

- 2) **Carta di credito "revolving" (con rimborso a rate).** Rappresenta una diversa tipologia di carta di credito ed allo stesso tempo una forma di credito al consumo che consente di rateizzare il pagamento della merce e dei servizi acquistati tramite la carta. L'utilizzo della carta *revolving* comporta un costo aggiuntivo per l'acquirente dovuto per la corresponsione degli interessi passivi sull'importo finanziato.
- 3) **Carta di credito "cobranded".** Sono carte emesse in collaborazione con società private. I possessori possono normalmente usufruire di offerte, sconti e raccolte punti per gli acquisti forniti dalla società che ha erogato la carta in collaborazione con la società che la gestisce. Possono essere con rimborso a rate (nella forma *revolving*) oppure a saldo (nella forma classica).
- 4) **Carte di credito prepagate.** E' uno strumento rilasciato a fronte di un versamento anticipato di fondi effettuato all'emittente. Incorpora in potere d'acquisto pagato in via anticipata **senza la necessità di un conto corrente d'appoggio**. Può essere anonima o nominativa, ricaricabile o non. La carta prepagata è uno strumento particolarmente utile in caso di viaggi all'estero, in quanto consente la sua fruibilità esattamente come la carta di credito classica con il vantaggio di un rischio in caso di furto limitato nell'ammontare massimo dell'importo anticipato.

Attenzione. In caso di smarrimento o furto della carta di credito è necessario avvisare subito il servizio clienti del gestore della carta per provvedere al blocco, contattando il numero verde fornito dall'emittente.

***** *****

2. I MUTUI ED IL CREDITO AL CONSUMO

2.1. LE REFERENZE CREDITIZIE: CRIF E BANCA D'ITALIA

Le banche e le società finanziarie, prima di concedere prestiti e finanziamenti, controllano che il cliente abbia rispettato gli obblighi contrattuali con altre banche e intermediari (principalmente, quelli relativi alla puntualità e alla correttezza nel rapporto contrattuale).

Ogni cliente ha una "**referenza creditizia**", ovvero una reputazione basata su dati raccolti in archivi pubblici o privati, alimentati dalle banche e dalle società finanziarie. Il mancato pagamento di una rata o l'uso irregolare dei servizi e prodotti finanziari può penalizzare le possibilità che il cliente ha di ricorrere al finanziamento per l'acquisto della casa (mutuo) o di altri beni (credito al consumo).

Il cliente bancario può limitare questi rischi usando la dovuta attenzione e cautela nell'utilizzo degli strumenti di pagamento e rispettando le norme contrattuali sottoscritte.

Le principali banche dati relative alle referenze creditizie sono:

- **CRIF** (Centrale Rischi Finanziari) è il gestore di un Sistema di Informazioni Creditizie chiamato EURISC (cfr. www.consumatori.crif.com).
- **BANCA D'ITALIA** gestisce la propria Centrale Rischi (CR), sistema informativo sull'indebitamento della clientela delle Banche e delle Società Finanziarie vigilate dalla Banca d'Italia.

ATTENZIONE. Prima di stipulare un contratto di finanziamento o impegnarvi nell'acquisto di un immobile e di un futuro mutuo, vi suggeriamo di **consultare le banche dati per conoscere le vostre referenze creditizie**. Potrebbe infatti capitare che esistano posizioni debitorie a vostro carico che non conoscevate, magari per errori di istituti di credito o anche, come spesso accade, per una truffa (o "furto d'identità") perpetrata a vostro carico da parte di ignoti che vi abbiano sottratto l'identità per ottenere finanziamenti e prestiti fraudolentemente.

Per consultare banca dati:

CRIF:

<http://www.modulorichiesta.crif.com/>

BANCA ITALIA:

http://www.bancaditalia.it/statistiche/racc_datser/intermediari/centrarisk/accesso/facsimile_allegati_pg.pdf

Nel caso in cui i dati presso le centrali rischi siano errati non esitate a contattare la sede più vicina del Movimento Consumatori che vi potrà assistere per ottenere la cancellazione dalle Banche dati (sulla cancellazione cfr. inoltre www.cancellazionecrif.org).

Nel caso in cui i dati siano corretti, si può ottenere la cancellazione:

- 1) Quando il mancato pagamento di una o due rate di un finanziamento è stato sanato da almeno un anno;

- 2) Se il ritardo del pagamento ha superato due mesi o due rate, la cancellazione può avvenire solo dopo due anni dalla regolarizzazione;
- 3) Per le rate mai pagate, si può chiedere la cancellazione, ma devono decorrere 36 mesi dalla data dell'ultimo pagamento dovuto;
- 4) Se il ritardo del pagamento della prima rata è stato segnalato alle centrali rischi prima di 120 giorni dalla scadenza del pagamento, la segnalazione è illegittima e può essere cancellata sempre.

2.2. IL MUTUO

Il mutuo è un contratto, normalmente con una durata che va da 5 a 30 anni, mediante il quale una parte, detta mutuante, consegna all'altra, detta mutuataria, una somma di denaro che quest'ultima si impegna a restituire alla scadenza.

La principale componente del costo del mutuo a carico del mutuatario è costituita dagli interessi, che sono il compenso per il prestito erogato e dipendono anche dalla durata del mutuo.

Agli interessi si aggiungono altri costi, tutti indicati nel Foglio Informativo disponibile presso l'intermediario e sul suo sito web, tra cui le **spese di istruttoria**. Nella pianificazione delle spese si deve inoltre tenere conto delle spese notarili e delle imposte.

Come nel caso di stipulazione di conto corrente quando viene stipulato un mutuo è obbligatoria la consegna del "foglio informativo" e del "documento di sintesi", nei quali è riportato un "**Indicatore Sintetico di Costo**" (ISC), denominato TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), calcolato come il TAEG previsto dalla disciplina in materia di credito al consumo.

SPREAD. Nella scelta del mutuo il cliente deve tenere in considerazione non solo il tasso di interesse ma anche il cd "*spread*", differenza tra il parametro di riferimento e il tasso effettivamente applicato, che si somma a quest'ultimo.

I principali tipi di mutuo (indicazioni tratte dal sito www.bancaditalia.it):

- **MUTUO A TASSO FISSO.** Il tasso di interesse resta quello fissato dal contratto per tutta la durata del mutuo. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi del mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire sin dal momento della firma del contratto. A fronte di questo vantaggio l'intermediario spesso applica condizioni più onerose

rispetto al mutuo a tasso variabile. Di solito il parametro di riferimento per il tasso fisso è l'Eurirs (tasso interbancario a livello europeo).

- **MUTUO A TASSO VARIABILE.** Il tasso di interesse può variare a scadenze prestabilite rispetto al tasso di partenza secondo le oscillazioni del parametro di riferimento, di solito un tasso di mercato o di politica monetaria. Il rischio principale è l'aumento imprevedibile dell'importo o del numero delle rate. A parità di durata i tassi variabili all'inizio sono più bassi di quelli fissi, ma possono aumentare nel tempo, facendo così aumentare le rate, anche in misura consistente. Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate. I parametri di riferimento sono l'Euribor (tasso interbancario a livello europeo) oppure il tasso ufficiale fissato dalla Banca Centrale Europea.
- **MUTUO A TASSO MISTO.** Il tasso di interesse può passare da fisso a variabile (o viceversa) a scadenze fisse e/o a determinate condizioni indicate nel contratto. Vantaggi e svantaggi sono alternativamente quelli del tasso fisso o del tasso variabile. Questa flessibilità può comportare un tasso maggiore. Il tasso misto è consigliabile a chi, al momento della stipula, preferisce non prendere ancora una decisione definitiva sul tipo di tasso.
- **MUTUO A DUE TIPI DI TASSO.** Il mutuo è suddiviso in due parti: una con il tasso fisso, una con il tasso variabile. Il doppio tasso è consigliabile a chi preferisce una soluzione intermedia tra il tasso fisso e il tasso variabile, equilibrando vantaggi e svantaggi di ciascuno.
- **MUTUO A TASSO AGEVOLATO.** In alcuni casi gli enti pubblici possono contribuire al pagamento degli interessi del mutuo.

Nel corso della durata del mutuo è possibile procedere alla:

- **ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO.** A partire dal 2 febbraio 2007 ai sensi del d.l. 7/2007 (convertito nella legge 40/2007 cd "Legge Bersani") sono state abolite le penali di estinzione anticipata totale o parziale sui mutui contratti con banche, finanziarie o enti previdenziali. Relativamente ai mutui stipulati prima di tale data per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, o allo svolgimento della propria attività, deve applicarsi la penale massima prevista dagli accordi firmati dall'ABI e dal CNCU in data 2 maggio 2007.
- **SURROGA.** L'art. 8 della l. 40/2007 consente al consumatore di trasferire il mutuo, l'apertura di credito o altri finanziamenti contratti con una banca, un istituto finanziario o un ente

previdenziale ad altri intermediari bancari e finanziari o enti previdenziali. Tale “trasferimento” in concreto si attua mediante un atto di surrogazione per volontà del debitore ex art. 1202 c.c.. E' nullo ogni patto, anche posteriore alla stipula del mutuo, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio o la facoltà di surrogazione. Tuttavia, la nullità del patto non comporta la nullità del contratto. L'atto di surrogazione deve essere stipulato per [atto pubblico](#) o per [scrittura privata](#) autenticata; la surrogazione deve poi essere annotata nei registri immobiliari a cura del conservatore, senza formalità, ma occorre allegare copia autentica dell'atto di surrogazione. Per effetto della surrogazione, la nuova banca subentra nelle garanzie accessorie, reali e personali, al credito surrogato.

- **RINEGOZIAZIONE.** Nell'ottica di ricontrattare un mutuo è possibile rinegoziare lo stesso con la stessa Banca con il quale è stato stipulato. La rinegoziatione non comporta l'estinzione del vecchio contratto di mutuo e l'accensione di uno nuovo, ma la modifica dei dettagli dell'accordo, per esempio per quanto riguarda la durata complessiva e l'ammontare della rata. La rinegoziatione non richiede la corresponsione della penale di anticipata estinzione del vecchio mutuo (se prevista, in quanto mutuo stipulato precedentemente al 2 febbraio 2007) e consente di mantenere i preesistenti benefici fiscali.

2.3. IL CREDITO AL CONSUMO

E' il credito concesso al consumatore per l'acquisto di beni e servizi (credito finalizzato) ovvero per soddisfare esigenze di natura personale (ad esempio: prestito personale, cessione del quinto dello stipendio). Il credito al consumo può assumere la forma di dilazione del pagamento del prezzo dei beni e servizi acquistati ovvero di prestito o altra analoga facilitazione finanziaria. Non costituisce credito al consumo il prestito concesso per esigenze di carattere professionale del consumatore (ad esempio: acquisto di un'autovettura da utilizzare per il trasporto dei dipendenti della propria impresa).

Il consumatore si obbliga: *a)* nel caso di dilazione di pagamento, a corrispondere il prezzo al venditore di beni o servizi alle date convenute; *b)* nel caso di concessione di un prestito, a restituire l'importo concesso (capitale erogato) e a pagare gli interessi calcolati sulla base di un parametro finanziario (tasso di interesse).

L'adempimento dell'obbligo di restituire il capitale e di corrispondere gli interessi avviene in modo graduale nel tempo attraverso versamenti periodici (le rate), il

cui pagamento è di regola mensile. Il consumatore cui è stato concesso il prestito è inoltre tenuto a pagare le spese necessarie per la conclusione del contratto.

Rientrano nel novero dei contratti per il credito al consumo:

- **prestiti personali**, forme di finanziamento che possono o meno essere finalizzate ad uno specifico scopo
- **prestiti finalizzati**, finanziamenti collegati ad un contratto di acquisto di un bene di consumo (auto, elettrodomestici, etc.) o di un servizio (corsi vari, palestra, vacanze, etc)
- **aperture di credito rotativo** (spesso appoggiate ad una carta di credito c.d. revolving)
- **operazioni di cessione del quinto dello stipendio**, con delega di pagamento di una quota dello stipendio di massimo un quinto (con l'art. 13bis della l. 80/2005 è stata estesa la possibilità di usufruire di tali forme di prestito anche ai pensionati pubblici e privati, per periodi non superiori ai 10 anni e garantiti da un'assicurazione sulla vita.

Il **mancato rispetto delle scadenze previste per le rate** determina a carico del consumatore maggiori oneri per l'applicazione di interessi di mora, la cui misura deve essere indicata nella documentazione precontrattuale e nel contratto. Inoltre, in base alle regole generali in materia di contratti, la banca e gli intermediari finanziari possono chiedere la risoluzione del contratto, evento che comporta la richiesta immediata di pagamento del capitale residuo.

Il consumatore **ha sempre la facoltà di adempiere, e cioè di restituire il prestito, in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità**. È esclusa la validità di qualsiasi patto fra banca (o intermediario finanziario) e consumatore, con il quale quest'ultimo rinunci preventivamente al diritto di adempiere in via anticipata agli obblighi che derivano dal contratto di credito al consumo.

Prima della stipulazione di un contratto di finanziamento è opportuno valutare attentamente il:

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) è un indice del costo complessivo del contratto di credito al consumo e rappresenta lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito al consumo. Esso viene definito nella normativa come il tasso che rende uguali, su base annua i valori attuali di tutti gli obblighi finanziari (prestiti, rimborsi e oneri) esistenti o futuri assunti dal creditore e dal consumatore. Il TAEG esprime - in termini percentuali rispetto al capitale erogato - **il costo totale effettivo del credito a carico del consumatore, includendo oneri diversi e ulteriori rispetto al tasso di interesse che il consumatore dovrebbe corrispondere alle banche e agli intermediari finanziari ove decidesse di concludere il contratto** (ad esempio: le spese di riscossione dei rimborsi e di

incasso delle rate, se stabilite dal creditore; il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito). Alcuni oneri non sono inclusi nel TAEG, ad esempio: le spese connesse a un eventuale inadempimento, le spese per il trasferimento dei fondi, le spese per assicurazioni o garanzie, ad eccezione di quelle che, imposte dal creditore, riguardano particolari eventi della vita del consumatore, quali la morte, l'invalidità, la disoccupazione.

Il TAEG non deve essere confuso con il **TAN (Tasso Annuo Nominale)**. Nella pubblicità dei contratti di credito al consumo, nei documenti informativi messi a disposizione dei consumatori prima della conclusione del contratto (documentazione precontrattuale) e nei contratti di credito al consumo, oltre al TAEG, è indicato il **TAN**, che esprime - in termini percentuali rispetto al capitale erogato - il tasso annuo di interesse praticato per il contratto di credito al consumo pubblicizzato.

Nelle forme del finanziamento, il credito al consumo, di norma, ha una durata variabile da 12 mesi a 72 mesi e non è assistito da garanzia reale (ad esempio: pegno sul bene acquistato) o personale (ad esempio: fideiussione).

Nella prassi, il contratto può essere concluso presso gli esercizi commerciali convenzionati con le banche o gli intermediari finanziari dietro presentazione di documenti, tra i quali rileva l'ultima busta paga. Il bene oggetto di acquisto viene in genere messo subito a disposizione del consumatore mentre le banche e gli intermediari finanziari possono riservarsi di accordare il finanziamento entro un breve lasso di tempo.

I contratti di credito al consumo **devono essere conclusi per iscritto** e il consumatore deve ricevere un esemplare del contratto, pena la nullità del contratto stesso (art. 117, commi 1 e 3, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, applicabile a tutte le operazioni di credito al consumo in forza del richiamo effettuato dall'art. 124 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia medesimo).

È importante verificare che il contratto contenga quanto meno i seguenti elementi: *a)* ammontare e modalità del finanziamento; *b)* numero, importo e scadenza delle rate; *c)* TAEG ed eventuali modalità della sua modifica; *d)* oneri non compresi nel TAEG; *e)* garanzie richieste; *f)* assicurazioni richieste e non incluse nel TAEG.

I contratti di credito al consumo che abbiano a oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi contengono inoltre: *a)* la descrizione analitica dei beni e dei servizi; *b)* l'indicazione del prezzo di acquisto in contanti, del prezzo stabilito dal contratto, l'ammontare dell'eventuale acconto; *c)* le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui questo non sia immediato.

La disciplina contrattuale sul credito al consumo prevede inoltre che: *a)* nessuna somma possa essere pretesa se non sulla base di espresse previsioni contrattuali; *b)* le clausole di rinvio agli usi sono nulle; *c)* in caso di assenza o nullità delle clausole concernenti il TAEG o la scadenza del credito, si applicano, rispettivamente, il tasso minimo dei buoni del tesoro annuali nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto e la durata di trenta mesi.

I contratti di credito al consumo sotto forma di **apertura di credito in conto corrente**, non connessi all'utilizzo di una carta di credito sono esclusi dagli obblighi relativi al calcolo e all'indicazione del TAEG. Tali contratti indicano, sempre a pena di nullità: *a)* il massimale e l'eventuale scadenza del credito; *b)* il tasso di interesse annuo nonché il dettaglio degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto (e le condizioni che ne possono comportare la modifica durante l'esecuzione del contratto); *c)* le modalità di recesso dal contratto.

Per le operazioni di finanziamento comunque denominate i "fogli informativi", che devono essere obbligatoriamente consegnati al cliente prima della stipulazione del contratto, riportano l'indicazione che il cliente potrà consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge 198/96 (cd "legge antiusura") sul cartello affisso presso la filiale nonché sul sito internet.

Gli **INTERESSI USURARI** Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) praticato sul mercato delle banche dagli intermediari finanziari, rilevato trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, aumentato della metà, costituisce il **limite oltre al quale gli interessi sono usurari** (l. 108/1996).

E' possibile inoltre che siano considerati usurari interessi inferiori a tale "tasso soglia" quando, come previsto dall'art. 644 del Codice Penale, chi ha ricevuto il prestito ha accettato interessi in condizione di difficoltà economica o finanziaria. In caso di mutuo se sono pattuiti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.

3. IL RISPARMIO

3.1 Principi generali in materia di investimento

Nell'ultimo decennio, eclatanti crac finanziari (tra cui in particolare: Argentina, 2001, Cirio, 2002 e Parmalat, 2003, Alitalia, Lehman Brothers e banche islandesi 2008) hanno comportato un notevole danni patrimoniali a carico dei risparmiatori acquirenti di obbligazioni ed azioni emesse da società fallite e polizze vita collegate alle medesime obbligazioni (es. polizze index linked CNP Vita, collegate ai titoli Lehman Brothers).

Gli stessi crac hanno messo a nudo i rischi che possono correre i risparmiatori quando investono in maniera poco consapevole e senza valutare attentamente la rischiosità dei propri investimenti.

Nell'investire occorre tenere sempre in considerazione **ALCUNI PRINCIPI FONDAMENTALI**:

- non esistono **strumenti finanziari** buoni o meno buoni per definizione;
- la scelta di un certo tipo di investimento può essere adatta agli **obiettivi perseguiti dall'investitore** oppure inadatta (es. acquisto dell'abitazione di proprietà, previdenza integrativa, impiego temporaneo di liquidità, risparmio previdenziale o di lungo periodo);
- **non esistono strumenti finanziari privi di rischio**, anche se per alcuni investimenti la probabilità che il rischio si avveri è più frequente che per altri;
- ogni tipologia di strumenti finanziari ha un **rendimento medio**; rendimenti (ad esempio i tassi di interesse sui titoli di debito) che si discostano in maniera rilevante dalla media di regola comportano rischi maggiori;
- nel rendimento di uno strumento finanziario il risparmiatore deve sempre tenere in considerazione il **tasso di inflazione**;
- **i rendimenti del passato** non sono necessariamente indicativi di quelli futuri: ad esempio per fondi ed azioni, considerando il periodo successivo al settembre 2001 (2002-2007), è facile evidenziare performance molto positive, mentre considerando il periodo dal 2001 al 2007 la performance dello stesso prodotto risulta diversa e molto più contenuta;
- la **diversificazione del portafoglio**: ogni decisione d'investimento va sempre ponderata e commisurata al porta-foglio titoli esistente ed ai propri obiettivi di investimento; una corretta gestione del risparmio richiede di diversificare gli investimenti per tipologia ed area geografica d'appartenenza.

3.2 I RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Il **rischio degli strumenti finanziari** varia a seconda che si tratti di titoli di debito (obbligazioni, titoli di stato) o titoli di capitale (azioni, fondi comuni di investimento azionari).

Ogni strumento finanziario può presentare un determinato livello di rischio che può essere scomposto in differenti componenti:

- **Rischio generico o sistematico**: dipende dalle fluttuazioni complessive del mercato;

- **Rischio specifico:** dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente;
- **Rischio di liquidità:** si verifica nei casi in cui l'investitore non sia in grado di vendere lo strumento finanziario e trasformarlo in moneta senza perdere parte del suo valore;
- **Rischio di cambio:** si verifica qualora uno strumento finanziario è denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore

3.3 LA DIRETTIVA MIFID

Dal 1° novembre 2007 è in vigore in Italia il decreto di attuazione della Direttiva europea 2004/39/CE "MIFID" (Markets in Financial Instruments Directive), una nuova disciplina dei mercati, servizi e strumenti finanziari, mirata a rafforzare la tutela del risparmiatore ed a creare un mercato più integrato, efficace e competitivo in Unione Europea.

Tra gli obiettivi della MIFID c'è il rafforzamento della protezione degli investitori. A tal fine sono state introdotte norme che riguardano:

- i conflitti di interessi e le relative politiche di gestione degli stessi;
- la disciplina degli incentivi nonché le informazioni fornite ai clienti;
- le registrazioni degli ordini e delle operazioni eseguite;
- le informazioni fornite ai clienti e potenziali clienti;
- la classificazione della clientela in *retail*, *professional*, *eligible counterparties*;
- le valutazioni di adeguatezza e appropriatezza dei servizi di investimento prestati ai clienti;
- la gestione degli ordini dei clienti (*client order handling rules*);
- la consulenza in materia di investimenti;
- la disciplina della *best execution* al fine di assicurare la migliore esecuzione degli ordini ai clienti.

Secondo quanto attualmente previsto i **servizi di investimento** proposti dagli intermediari possono essere i seguenti:

- **Gestione individuale di portafogli di investimento:** l'intermediario, nell'ambito delle direttive concordate per iscritto con l'investitore, opera discrezionalmente investendo il patrimonio affidato.

- **Consulenza:** l'intermediario fornisce raccomandazioni personalizzate a propria iniziativa o su richiesta del cliente; le raccomandazioni possono riguardare una serie di operazioni o anche una sola decisione di investimento o disinvestimento.
- **Negoziazione per conto proprio:** è il servizio con il quale sono effettuate operazioni di acquisto o di vendita di strumenti finanziari di proprietà dell'intermediario ("in contropartita diretta")
- **Ricezione e trasmissione ordini ("execution only"):** l'intermediario riceve gli ordini del cliente, senza fornire alcuna raccomandazione di investimento e consente la conclusione dell'operazione mettendo in contatto due o più investitori. **ATTENZIONE:** Il servizio di ricezione e trasmissione ordini ("execution only") potrebbe avere costi inferiori rispetto alla negoziazione ed alla consulenza, ma esonera l'intermediario dal fornire dettagliate informazioni sul livello di rischio degli investimenti e non comporta una valutazione da parte sull'adeguatezza ed appropriatezza dell'operazione.

Gli **strumenti di tutela sono diversi a seconda delle caratteristiche soggettive dell'investitore**, che può essere classificato in una delle seguenti categorie: controparte qualificata, investitore professionale, cliente al dettaglio. Essere classificati come "clienti al dettaglio" comporta maggiori garanzie.

Gli **intermediari hanno il dovere di conoscere** le caratteristiche soggettive e la propensione al rischio dei clienti. Tali informazioni sono molto importanti per una corretta e completa informazione sui rischi degli investimenti. Gli intermediari devono ottenere dal cliente le informazioni relative: alla conoscenza ed all'esperienza del cliente in materia di investimenti, ed in particolare i tipi di servizi o di operazioni con i quali il cliente ha dimestichezza; alla sua situazione finanziaria, al suo reddito ed al suo complessivo patrimonio; al livello di istruzione o alla professione esercitata; agli obiettivi, alle finalità dell'investimento ed alla propensione al rischio, quali, ad esempio, il periodo di tempo per il quale il cliente intende conservare l'investimento. **L'intermediario non può invitare il cliente a non fornire queste informazioni. ATTENZIONE.** Il cliente che si rifiuta di fornire le informazioni o che non fornisca informazioni veritiere gode di strumenti di tutela attenuati: non può accedere ai servizi di gestione di portafogli e di consulenza; per tutti gli altri servizi gli intermediari sono esonerati dal valutare se l'operazione di investimento è appropriata per il cliente. E' quindi molto importante fornire informazioni vere, precise ed accurate. Ad esempio se un investitore dichiara di avere un'elevata propensione al rischio quando ha invece obiettivi di investimento di mera conservazione del proprio patrimonio, l'intermediario potrà consigliare (e comunque non dovrà sconsigliare) operazioni ad alto rischio.

L'ADEGUATEZZA DELLE OPERAZIONI.

Ogni investimento presenta un determinato livello di rischio di regola **proporzionato al rendimento offerto**. A seconda della propensione al rischio e degli obiettivi di investimento **un'operazione di investimento può essere adeguata o non adeguata** per l'investitore in ragione del suo **oggetto** (ad esempio in quanto l'investimento è altamente rischioso e l'investitore ha una ridotta propensione al rischio), della sua **tipologia** (in quanto lo strumento finanziario è particolarmente complesso) o della sua **dimensione** (un investimento di dimensioni eccessive, contrario al principio di diversificazione espone l'investitore ad un rischio irragionevole in quanto è sempre opportuno diversificare l'investimento e quindi "non mettere tutte le uova nello stesso paniere"). **Se l'operazione è ritenuta non adeguata la Banca non può procedere all'esecuzione.**

L'intermediario è tenuto a valutare l'adeguatezza dell'investimento solo quando presta i servizi: di gestione di portafogli di investimento; di consulenza. In tali occasioni l'intermediario deve verificare che l'investimento: corrisponda agli **obiettivi** del cliente; presenti un **rischio sopportabile** dal cliente; sia **comprensibile** dal cliente il quale deve essere in grado di comprendere i rischi inerenti all'operazione. Affinché l'intermediario possa valutare l'adeguatezza delle operazioni di investimento è indispensabile che il cliente abbia fornito le informazioni sulla propria esperienza, propensione al rischio, ecc. Quanto il cliente non fornisca tali informazioni l'intermediario si astiene dal fornire i servizi di consulenza e di gestione di portafogli.

L'APPROPRIATEZZA DELLE OPERAZIONI.

Quando l'intermediario fornisce servizi diversi dalla gestione individuale di portafogli di investimento, dalla consulenza e dalla mera esecuzione di ordini deve valutare l'appropriatezza delle operazioni di investimento. Un'operazione di investimento è appropriata quando il cliente possiede il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento richiesto comporta. Quando l'impresa di investimento ritenga che lo strumento finanziario o il servizio di investimento non siano appropriati per il cliente lo avverte che l'operazione non è appropriata. L'informazione circa la non appropriatezza può essere fornita anche in formato standardizzato. **ATTENZIONE:** Quando sull'ordine d'acquisto, su altro documento o anche oralmente sia specificata l'avvertenza della non appropriatezza dell'investimento significa che l'investimento è a rischio o comunque è particolarmente complesso. In tali situazione bisogna chiedere spiegazioni e valutare attentamente se concludere l'operazione.